

COMUNE DI PAULILATINO

Provincia di Oristano

CAP 09070

BANDO GENERALE DI CONCORSO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA GENERALE VALEVOLE AI FINI DELL'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, DESTINATI ALLA GENERALITÀ DEI CITTADINI E ALLE CATEGORIE SPECIALI, SITI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PAULILATINO.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

In esecuzione della propria determinazione n. 78 del 16/11/2017 **rende noto** quanto segue:

1. – INDIZIONE DEL BANDO

- 1.1 - E' indetto, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 06.04.1989, n. 13, come modificata dalla L.R. 28.05.1990, n. 14, il Bando Generale di Concorso valevole per la graduatoria generale e le subgraduatorie finalizzate all'assegnazione di tutti gli alloggi di edilizia sovvenzionata di nuova edificazione o recuperati, che siano disponibili nel Comune di Paulilatino.
- 1.2 - E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Regionale di disporre la riserva di alloggi ai sensi dell'art. 14 della L.R. 06.04.1989, n. 13, per le situazioni di emergenza abitativa quali pubbliche calamità, sfratti, sistemazione di emigrati, sgombero di unità abitative da recuperare, trasferimenti di appartamenti alle forze dell'ordine e, in genere per motivate esigenze di particolare rilevanza o gravità.

2. – REQUISITI GENERALI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

- 2.1 - Può partecipare al bando di concorso per conseguire l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica chi possiede i seguenti requisiti:
 - a) **Cittadinanza Italiana o di Paese della Comunità Europea**, salva la disposizione di cui all'art. 40 - 6° comma - del D.Lgs. 25.07.1998, n. 286, che recita: "*Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti che siano iscritti nelle liste di collocamento o che esercitino una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni Regione o dagli Enti Locali per agevolare l'accesso alle locazioni abitative al credito agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima casa di abitazione*".
 - b) **Residenza anagrafica o attività lavorativa** esclusiva o principale nel Comune di Paulilatino, salvo che si tratti di lavoratori sardi emigrati per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale. Si intende per attività lavorativa principale l'attività alla quale viene dedicato almeno 2/3 del tempo complessivo e dalla quale si ricava almeno 2/3 del reddito complessivo risultante dalla documentazione fiscale. I cittadini extracomunitari dovranno risiedere **da almeno 5 anni** nel Comune di Paulilatino e concorreranno all'assegnazione degli alloggi in condizioni di parità con i cittadini europei, ma otterranno l'assegnazione degli alloggi, se in posizione di graduatoria utile, solo ed esclusivamente fino al raggiungimento del limite del 10% degli alloggi disponibili.
 - c) **Non titolarità di diritti di proprietà**, usufrutto, uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nell'ambito del territorio di assegnazione. E' considerato adeguato l'alloggio la cui superficie utile, determinata ai sensi dell'art. 13 della Legge 27.07.1978, n. 392, non sia inferiore a 45 mq. per un nucleo familiare composto da 1 o 2 persone; non inferiore a 60 mq. per 3-4 persone; non inferiore a 75 mq. per 5 persone; non inferiore a 95 mq. per 6 persone ed oltre. Si considera comunque adeguato l'alloggio di almeno 2 vani, esclusi cucina e servizi, quando il nucleo familiare è costituito da 2 persone e quello di 1 vano, esclusi cucina e servizi, per il

nucleo di una persona. In caso di diritto di proprietà o usufrutto su alloggio inadeguato, si applica il disposto dell'articolo 9, punto b. 2.2.);

- d) Non titolarità di diritti di cui al precedente punto c),** su uno o più alloggi, anche se inadeguati e ubicati in qualsiasi località, il cui valore locativo complessivo, determinato ai sensi della Legge 27.07.1978, n. 392, sia almeno pari al valore locativo di alloggio adeguato con condizioni abitative medie nell'indicato ambito di assegnazione.
- e) Assenza di precedenti assegnazioni in proprietà** immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, ovvero di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti Pubblici, sempreché l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno.
- f) Reddito annuo complessivo del nucleo familiare** non superiore al limite vigente alla data di scadenza del bando di concorso, pari ad € 14.162,00, reddito massimo previsto per l'accesso agli alloggi a canone sociale (deliberazione RAS n. 9/38 del 10/03/2015). Il reddito complessivo di riferimento è dato da quello imponibile relativo all'ultima dichiarazione fiscale (redditi anno 2016) al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari (a cui si applica una detrazione di €. 516,45 per ogni figlio a carico e un ulteriore detrazione del 40% sul reddito residuo per i lavoratori dipendenti).
- g) non aver ceduto, in tutto o in parte,** a qualsiasi titolo al di fuori dei casi previsti dalla Legge, un alloggio di edilizia residenziale pubblica.
- h) non aver fruito** di alloggio ceduto ai sensi del punto precedente.
- i) non aver occupato** un alloggio di edilizia residenziale pubblica senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni in vigore.

2.2 – Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi, dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e degli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo il convivente *more uxorio*, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente abbia avuto inizio almeno 2 anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Possono essere considerati componenti del nucleo familiare anche le persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale. Tale ulteriore forma di convivenza deve, ai fini dell'inclusione economica e giuridica nel nucleo familiare, risultare instaurata da almeno 2 anni dalla data di pubblicazione del bando di concorso ed essere dichiarata in forma pubblica con atto di notorietà sia da parte del concorrente sia da parte dei conviventi interessati (art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445).

2.3 – I requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle lettere c) d), e), g), h) e i) di cui al precedente punto 2.1, anche da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di presentazione della domanda nonché al momento dell'assegnazione e debbono permanere in costanza del rapporto, fatto salvo quanto previsto per quanto riguarda quello relativo al reddito, art.23 della L.R. 6/04/1989 n. 13 (modalità di decadenza in caso di superamento del reddito).

Il concorrente deve esplicitamente dichiarare in domanda che sussistono in suo favore, oltre che degli altri componenti del nucleo familiare, i requisiti di carattere generale di cui al presente punto. Tale dichiarazione è confermata dagli altri componenti il nucleo familiare maggiorenni mediante la sottoscrizione congiunta della domanda resa nelle forme previste dal D.P.R. N. 445/2000.

2.4 – Non possono presentare domanda di assegnazione coloro che abbiano abusivamente ceduto, in tutto o in parte, altro alloggio di edilizia residenziale pubblica già ottenuto in locazione.

3. – SUB GRADUATORIE

3.1 – Appartengono alle particolari categorie di concorrenti da inserire in apposite sub graduatorie:

a) Anziani: nuclei familiari di non più di 2 componenti o persone singole che alla data del bando abbiano superato il 60° anno di età; tali persone singole o nuclei familiari possono avere minori a carico.

b) Giovani coppie: i nuclei familiari la cui costituzione è prevista entro un anno dalla data di presentazione della domanda, ovvero la famiglia richiedente viva in coabitazione da almeno due anni prima della pubblicazione del presente bando, occupi locali a titolo precario, o comunque, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata.

c) Invalidi e portatori di handicap: nuclei familiari nei quali uno o più componenti siano affetti da menomazioni di qualsiasi genere, formalmente riconosciute dalle autorità competenti che comportino una diminuzione della capacità lavorativa da 1/3 a 2/3 (invalidi) o superiore a 2/3 (portatori di handicap).

4. – CANONE DI LOCAZIONE

4.1 – Il canone di locazione degli alloggi è stabilito dalla L.R. 06.04.1989, n. 13 come modificata dalla L.R. 28.05.1990, n. 14 e dalla L.R. 05.07.2000, n. 7.

5. CONDIZIONI SOGGETTIVE ED OGGETTIVE ATTRIBUTIVE DI PUNTEGGIO

1 – Le graduatorie generali di assegnazione sono formate, come stabilito dall'art. 9 della L.R. n. 13/89, sulla base dei punteggi attribuiti in dipendenza delle condizioni soggettive ed oggettive dei concorrenti e relativi nuclei familiari.

2 – Con lo stesso punteggio conseguito nelle graduatorie generali, da queste vengono quindi stralciate, a norma dell'art. 13 della L.R. 13/89, particolari sub-graduatorie di categorie di concorrenti, cos' da rendere più agevole l'individuazione dei prioritari beneficiari della quota di alloggi di superficie minima non superiore a mq. 45 da ripartirsi tra la categoria a) e la categoria b) in percentuale alle relative domande, garantendo agli anziani una percentuale non inferiore al 10%.

Agli invalidi ed ai portatori di handicap vengono assegnati prioritariamente gli alloggi collocati al piano terra nonché quelli inseriti in edifici realizzati con abbattimento delle barriere architettoniche secondo quanto previsto dall'art. 17 del D.P.R. 27.04.1978, n. 384.

3 – I punteggi sono così attribuiti:

a) Condizioni soggettive (max 8 punti)

| | | |
|---|---|---|
| <p>a.1) reddito pro capite del nucleo familiare, determinato con le modalità di cui all'art. 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni:</p> <p><i>Dette classi di reddito vengono automaticamente aggiornate in relazione alle modifiche annuali del limite di assegnazione effettuate dal CIPE, ai sensi dell'art. 13 bis della legge 15.02.1980, n. 25;</i></p> | <p>- non superiore a €. 1.540,00 annue per persona: punti 2</p> <p>- non superiore a €. 2.568,00 annue per persona: punti 1</p> | <p>da documentare con autocertificazione</p> |
| <p>a.2) nuclei familiari composti da 5 unità ed oltre</p> | <p>punti 1</p> | <p>da documentare con autocertificazione</p> |
| <p>a.3) richiedenti che abbiano superato il 60° anno di età alla data di presentazione della domanda, a condizione che vivano soli o in coppia, anche con eventuali minori a carico</p> | <p>punti 1</p> | <p>da documentare con autocertificazione</p> |
| <p>a.4) famiglie con anzianità di formazione non superiore a due anni dalla data di</p> | <p>punti 1 non cumulabile con il punto a.7</p> | <p>da documentare con autocertificazione</p> |

| | | |
|--|---|--|
| pubblicazione del bando e famiglie la cui costituzione è prevista entro un anno | | |
| a.5) presenza nel nucleo familiare di persone affette da menomazioni di qualsiasi genere, formalmente riconosciute dalle autorità competenti, che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa da 1/3 fino a 2/3 | punti 2 non cumulabile con il punto a.6 | da documentare con certificazione competente ufficio ASL |
| a.6) presenza nel nucleo familiare di portatori di handicap, da certificare da parte delle autorità competenti, (ai fini dell'attribuzione del punteggio si considera handicappato il cittadino affetto da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3) | punti 3 non cumulabile con il punto a.5 | da documentare con certificazione competente ufficio ASL - Legge 104/92 |
| a.7) nuclei familiari che rientrino in Italia per stabilirvi la loro residenza (emigrati, profughi) o che siano rientrati da non più di 12 mesi dalla data di pubblicazione del bando | punti 2 non cumulabile con i punti a.3 e a.4 | da documentare con autocertificazione |

b) Condizioni oggettive (max 10 punti)

| | | |
|--|---|---|
| b.1) situazione di grave disagio abitativo accertata da parte dell'autorità competente ed esistente da almeno 2 anni dalla data di pubblicazione del bando, dovuta a: | <p>b.1.1) abitazione in alloggio impropriamente adibito ad abitazione (anche comprovata sopravvenuta inidoneità abitativa dichiarata dai competenti organi per motivi statico-strutturali ed igienico-sanitari), ovvero procurato a titolo precario dall'assistenza pubblica (condizione molto grave): punti 4</p> <p>La condizione b.1.1) non è cumulabile con la condizione b.1.3)</p> <p>b.1.2) coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto di almeno due unità (condizione grave):</p> | <p>da documentare con certificazione competente ufficio ASL o VV.FF. e/o ove ricorre</p> <p>da documentare con autocertificazione</p> |
|--|---|---|

| | | |
|--|--|--|
| | <p>punti 2.</p> <p>Non cumulabile con il punto b.2.1)</p> <p><i>Si prescinde dalla sussistenza della condizione biennale quando la sistemazione precaria di cui al punto b.1.1) derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall'autorità competente, o da provvedimento esecutivo di sfratto</i></p> <p>b.1.3) abitazione in alloggio antigienico, ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o che presenti umidità permanente dovuta a capillarità, condensa o igroscopicità, ineliminabile con normali interventi manutentivi:</p> <p>punti 2</p> <p>La condizione b.1.1) non è cumulabile con la condizione b.1.3)</p> | <p>da documentare con certificazione competente ufficio ASL</p> |
| <p>b.2) situazione di disagio abitativo esistente alla data di pubblicazione del bando</p> | <p>b.2.1) abitazione in alloggio sovraffollato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da due persone a vano utile: punti 2; - da tre persone a vano utile: punti 3; - da quattro persone a vano utile: punti 4; <p>Non cumulabile con il punto b.1.2)</p> <p>Il suddetto punteggio è attribuito solo in misura di 0,50 al titolare di un diritto di proprietà o usufrutto su alloggio considerato inadeguato ai sensi del precedente art. 2, punto c) se il titolare medesimo non si impegna, all'atto della richiesta per concorrere all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, a cedere in locazione l'alloggio stesso ad un soggetto tra quelli inclusi nella graduatoria e per il quale l'alloggio sia da considerare adeguato</p> | <p>da documentare con certificazione competente ufficio ASL</p> |
| <p>b.3) richiedenti che, alla data di pubblicazione del bando, debbano abbandonare l'alloggio: -a seguito di ordinanza di</p> | <p>punti 4 non cumulabile con altre condizioni oggettive</p> | <p>da documentare con il documento relativo</p> |

| | | |
|---|--|--|
| <p>sgombero, provvedimento per motivi di pubblica utilità; -a seguito di ordinanza esecutiva o verbale di conciliazione di sfratto non per morosità ovvero altro provvedimento giudiziario o amministrativo; -nel caso di alloggio di servizio per dipendente da ente pubblico o da privato, a seguito di collocamento a riposo, di trasferimento o di soppressione del servizio.</p> | | |
|---|--|--|

6. MODALITA' E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande di partecipazione al concorso, munite di marca da bollo, debbono essere redatte esclusivamente sugli appositi moduli distribuiti presso il Comune di Paulilatino o disponibili sul sito internet istituzionale www.comune.paulilatino.or.it nella sezione "Concorsi" e nella home page nelle News.

Le domande e la documentazione necessaria dovranno essere indirizzate al Sindaco del Comune di Paulilatino e inoltrate **in busta chiusa, con indicazione del mittente e riferimento scritto al bando**, presso l'Ufficio protocollo del Comune o inviate con Raccomandata A.R., entro il termine di **45** giorni dalla data di pubblicazione del bando sul B.U.R.A.S..

E' ammessa la trasmissione a mezzo pec.

Le domande dovranno **pervenire** entro e non oltre le ore **13.00** del giorno **2/01/2018**.

Per i lavoratori emigrati all'estero il termine per la presentazione della domanda è prorogato di 60 giorni per i residenti nell'area europea (scadenza **1/03/2018**) e di 90 giorni per i residenti in paesi extraeuropei (scadenza **31/03/2018**).

Le domande, **pena l'esclusione**, devono essere redatte **esclusivamente** sui modelli allegati al presente bando, compilati in ogni parte: **mod. 1, 2** e laddove necessario **mod. 3 (PF e PC) e 4**.

6.1 - INDICAZIONE DEL NUMERO DI CODICE FISCALE:

Il richiedente e tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare debbono obbligatoriamente indicare nel modulo di domanda il proprio numero di codice fiscale.

6.2 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE O DICHIARARE NELLE FORME PRESCRITTE DALLE LEGGI VIGENTI:

- a)** Certificati di stato di famiglia, di cittadinanza e di residenza, rilasciati dal Comune in data non anteriore a quella di pubblicazione del bando, (sostituibile con una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del DPR 28.12.2000, n. 445); per il cittadino straniero, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la titolarità di carta di soggiorno o permesso di soggiorno, almeno biennale e/o il regolare esercizio di attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo e/o dichiarazione consolare attestante l'esistenza della condizione di reciprocità con lo Stato Italiano.
- b)** Gli interessati facenti parte dei nuclei familiari in coabitazione da almeno un biennio alla data di presentazione del bando, inoltre, sono tenuti a presentare dichiarazione sostitutiva di certificazione comprovante lo stato di coabitazione;

Sono esonerati dall'obbligo di presentare i certificati di cui al punto a) e b) i richiedenti iscritti ai registri anagrafici del Comune di Paulilatino, per i quali l'amministrazione provvederà d'ufficio ai sensi dell'art. 43, 1° comma del DPR 28.12.2000, n. 445, del 3° comma dell'art. 18 della legge 07.08.1990, n. 241 e della L.R. 22.08.1990, n. 40.

c) PER OGNI PERSONA INDICATA NELLA DOMANDA, IN ETA' SUPERIORE AI 15 ANNI, DOVRA' ESSERE ALLEGATO:

- c.1 - per i lavoratori dipendenti:
 - modello CU, 730 UNICO (se presentato) relativi all'intero anno solare precedente la presentazione della domanda;
- c.2 - per i lavoratori autonomi:
 - modello UNICO relativo all'intero anno solare precedente la presentazione della domanda;
- c.3 - per i pensionati:
 - copia CU, copia mod. 730 o UNICO (se presentato) relativi all'intero anno solare precedente la presentazione della domanda;
- c.4 - per i disoccupati:
 - certificato rilasciato dall'Ufficio di collocamento attestante i periodi di disoccupazione nell'anno solare precedente alla presentazione della domanda;
- c.5 - per gli studenti:
 - dichiarazione dell'Istituto scolastico attestante l'iscrizione e la regolare frequenza, ed indicante se trattasi di corso diurno o serale.

La documentazione di cui al punto c) è sostituibile con una dichiarazione sostitutiva di certificazione (autocertificazione) ai sensi dell'art. 46 del DPR 28.12.2000, n. 445;

d) Per il concorrente e gli altri componenti il nucleo familiare di maggiore età:

- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, rilasciata nei modi previsti dall'art. 47 del DPR 28.12.2000, n. 445, sul possesso dei requisiti di cui al presente bando. La dichiarazione mendace comporta l'esclusione del concorrente dalla graduatoria, salva l'applicazione della legge penale.
Per i conviventi di cui al punto 2.2 del presente bando di concorso l'ulteriore dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ivi prevista.

e) Per gli emigrati:

- dichiarazione di non aver presentato domanda di partecipazione ad altri concorsi per l'assegnazione di alloggi ai sensi del punto 2.1 lett. b) del presente bando integrativo.

f) Per gli stranieri:

- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la titolarità di carta di soggiorno o permesso di soggiorno almeno biennale e/o il regolare esercizio di attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo e/o dichiarazione consolare attestante l'esistenza di condizioni di reciprocità con lo Stato Italiano;
- Documentazione relativa alle situazioni che determinano l'attribuzione del punteggio, come indicato nell'apposito modulo di presentazione della domanda.

g) Per le categorie speciali:

- oltre a tutti i documenti richiesti per la generalità dei cittadini deve essere comprovata l'appartenenza ad una o più categorie speciali con la seguente documentazione:

g.1- famiglie di nuova formazione:

- certificato di matrimonio. Sono esonerati dall'obbligo di presentare il certificato i richiedenti iscritti ai registri anagrafici del Comune di Paulilatino, per i quali l'amministrazione provvederà d'ufficio; i richiedenti non iscritti ai registri anagrafici del Comune di Paulilatino possono dichiarare di aver contratto matrimonio per mezzo di autocertificazione;
- nel caso di nuclei familiari non ancora formati al momento della domanda, dichiarazione della volontà di contrarre matrimonio e autocertificazione relativa ai requisiti e alle condizioni attributive di punteggio di ciascuno dei nubendi;

g.2- portatori di handicap e invalidi:

- certificato (anche in copia fotostatica) attestante il grado di invalidità rilasciato dalla competente autorità.

7. FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

La Commissione per la valutazione delle domande è composta da 3 membri con diritto di voto e sarà nominata con successivo atto.

La graduatoria provvisoria, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente ovvero gli eventuali motivi di esclusione, sarà pubblicata per 30 giorni all'Albo Pretorio del Comune di Paulilatino e presso la sede dell' A.R.E.A. di Oristano.

Ai lavoratori emigrati all'estero è data notizia della pubblicazione della graduatoria e della posizione conseguita nella graduatoria provvisoria mediante lettera raccomandata A.R..

Contro la graduatoria provvisoria gli interessati hanno facoltà di presentare opposizione alla commissione entro i 30 giorni successivi alla scadenza del termine di pubblicazione all'Albo Pretorio e, per i lavoratori emigrati all'estero, entro i 60 giorni successivi alla ricezione della comunicazione di cui al comma precedente.

All'opposizione gli interessati hanno facoltà di allegare eventuali documenti integrativi a quelli presentati ai fini del concorso. Non sono valutabili, ai fini della determinazione del punteggio dell'opponente i documenti e i certificati che egli avrebbe potuto e dovuto presentare nei termini del concorso.

Esaurito l'esame delle opposizioni, la Commissione per la formazione della graduatoria formula la graduatoria definitiva.

Tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio, viene effettuato il sorteggio da parte della Commissione per la formazione della graduatoria.

La graduatoria definitiva è pubblicata con le stesse formalità stabilite per la graduatoria provvisoria e costituisce provvedimento definitivo.

8. TUTELA DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" si informano i cittadini che i dati acquisiti verranno utilizzati esclusivamente per il procedimento di assegnazione degli alloggi E.R.P..

Per tutte le informazioni e chiarimenti sulle modalità del concorso e sulla compilazione del modulo di domanda ci si può rivolgere all'ufficio Affari Generali del Comune di Paulilatino – Dott.ssa Maria Cristina Colomo – tel. 0785/55623 nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00.

Data pubblicazione nel B.U.R.A.S.: **16 novembre 2017**

Paulilatino, 16/11/2017

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
Dott.ssa Colomo Maria Cristina